

STATUTO DELLA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA e BERSNTOL

SCHEMA DI STATUTO

approvato dal Collegio dei Sindaci il 3 luglio 2008

SCHEMA DI STATUTO

SCHHEMA DI STATUTO

PREAMBOLO	7
TITOLO I - PRINCIPI	9
Art. 1. Costituzione, denominazione e sede	9
Art. 2. Finalità.....	9
Art. 3. Autonomia.....	10
Art. 4. Territorio	10
Art. 5. Stemma e gonfalone	10
Art. 6. Tutela e valorizzazione della minoranza linguistica mòchena.....	11
Art. 7. Leale collaborazione e sussidiarietà orizzontale	11
TITOLO II – PARTECIPAZIONE	12
Art. 8. Principi generali	12
Art. 9. Regolamento.....	12
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE.....	13
Art. 10 Petizioni e proposte	13
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE.....	13
Art. 11. Consultazione popolare	13
Art. 12. Consulta dei giovani.....	14
Art. 13. Consulta degli anziani	15
Art. 14. Consulta delle donne.....	15
Art. 15. Consulta delle categorie economiche.....	15
Art. 16. Altre Consulte.....	16
CAPO III – REFERENDUM.....	16
Art. 17. Norme generali	16
Art. 18. Esclusioni.....	17
Art. 19. Referendum propositivo.....	17
Art. 20. Referendum consultivo	18
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI	19
Art. 21. Definizione	19

SCHEMA DI STATUTO

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	19
SEZIONE I – L’Assemblea	19
Art. 22. Costituzione	19
Art. 23. Attribuzioni	19
Art. 24. Funzionamento	21
SEZIONE II – Il Presidente	22
Art. 25. Elezione	22
Art. 26. Attribuzioni	22
Art. 27. Consigliere delegato	23
SEZIONE III – La Giunta	23
Art. 28. Composizione	23
Art. 29. Attribuzioni e funzionamento	25
SEZIONE IV – Norme generali	25
Art. 30. Mozione di sfiducia costruttiva	25
Art. 31. Cause di incompatibilità ed ineleggibilità	26
Art. 32. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità	26
Art. 33. Disciplina della proroga degli organi	26
CAPO II – IL CONSIGLIERE DELLA COMUNITÀ	27
Art. 34. Il Consigliere	27
Art. 35. Diritti del Consigliere	27
CAPO III – ALTRI ORGANI	28
Art. 36. Il Collegio dei Sindaci	28
Art. 37. Gruppi assembleari e capigruppo	29
Art. 38. Le Commissioni assembleari	29
Art. 39. Organo di revisione economico-finanziaria	29
CAPO IV - PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA COMUNITÀ	30
Art. 40. I diritti del Consigliere comunale	30
Art. 41. Approvazione dei Consigli comunali	30
TITOLO IV – COMPETENZE	31
Art. 42. Principi generali	31
Art. 43. Trasferimento di funzioni, compiti e attività da parte della Provincia	31
Art. 44. Attribuzioni di funzioni, compiti e attività da parte dei Comuni	32

SCHEMA DI STATUTO

Art. 45. Servizi pubblici da gestire su ambiti territoriali ottimali	33
Art. 46. Ulteriori competenze	35
TITOLO V - GARANZIE	36
Art. 47. Ricorso in opposizione	36
Art. 48. Il Difensore civico	37
Art. 49. Incompatibilità e ineleggibilità	37
Art. 50. Attivazione dell'istituto	37
TITOLO VI – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	38
Art. 51. Finalità	38
Art. 52. Uso della lingua mòchena	38
Art. 53. Valorizzazione della storia, cultura e lingua mòchena	39
TITOLO VII – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	40
Art. 54. Principi	40
Art. 55. Organizzazione	40
Art. 56. Segretario generale	41
Art. 57. Responsabili di struttura	42
Art. 58. Direttore generale	42
Art. 59. Avvalimento	42
Art. 60. Presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso e di gara	43
Art. 61. Rappresentanza in giudizio	43
TITOLO VIII – ATTIVITA'	44
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	44
Art. 62. Enunciazione dei principi generali	44
Art. 63. Convocazioni e comunicazioni	44
Art. 64. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni	44
Art. 65. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	44
CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA	45
Art. 66. I regolamenti	45
Art. 67. Sanzioni amministrative	45

SCHEMA DI STATUTO

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	45
Art. 68. Procedimento amministrativo	45
Art. 69. Istruttoria pubblica.....	46
Art. 70. Regolamento sul procedimento	46
TITOLO IX – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	47
Art. 71. Norme generali	47
CAPO I – PROGRAMMAZIONE.....	47
Art. 72. Programmazione strategica	47
Art. 73. Programmazione attuativa	48
CAPO II – CONTROLLO	48
Art. 74. Controllo sulla programmazione strategica	48
Art. 75. Controllo sulla programmazione attuativa.....	49
TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	50
Art. 76. Revisioni dello Statuto	50
Art. 77. Rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni.....	50
Art. 78. Norme transitorie e finali	50

PREAMBOLO

La Comunità Alta Valsugana – Bersntol nasce in applicazione della L.P. 16.06.2006 n. 3, che ha decretato la fine dei Comprensori sostituendoli con un nuovo tipo di Ente, più adeguato alla mutata realtà istituzionale ed economica provinciale.

L'art. 2 della Legge definisce la Comunità *“Ente Pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo territorio per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai Comuni secondo quanto disposto da questa legge”*.

La Comunità è quindi giuridicamente un Ente locale a struttura associativa, che trova la sua base nei Comuni di cui è diretta espressione e opera per il perseguimento di obiettivi di interesse generale in forza delle competenze che la Legge Provinciale le attribuisce.

Con decreto del Presidente della Provincia n. 65 dd. 17 aprile 2007, il territorio dell'Alta Valsugana – Bersntol è stato individuato nei Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo, Bosentino, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa S. Nicolò, Civezzano, Fierozzo – Vlarotz, Fornace, Frassilongo – Garait, Levico Terme, Palù del Fersina – Palai en Bersntol, Pergine Valsugana, S. Orsola Terme, Tenna, Vattaro, Vigolo Vattaro, Vignola Falesina. Si tratta dunque di un territorio ampio e articolato che costituisce cerniera tra la Valle dell'Adige e la Valsugana: una terra che un tempo ha segnato il confine tra due aree diverse per cultura storia e tradizione e proprio da questa sua particolare collocazione ha ricavato elementi di sviluppo e di crescita sia sul piano sociale che economico.

Un territorio su cui è insediata la minoranza linguistica mòchena per la quale la Comunità è chiamata a svolgere l'importante compito di tutela e salvaguardia, garantendo la piena valorizzazione di cultura e tradizioni ed il diritto di esprimersi, con orgoglio, nella propria lingua.

E' una terra dalla morfologia assai varia, frutto di una storia geologica antica e complessa e del più recente modellamento operato dai ghiacciai e dai corsi d'acqua. Il paesaggio è piacevole ed armonico, con un fondovalle ampio i cui versanti, incisi dalle valli laterali più o meno affermate, si spingono alle alte quote raccordandosi con le ripide parete rocciose. Il territorio è segnato dai laghi: dai più grandi come Caldonazzo, Serraia e Piazze, Levico, fino ai più piccoli che troviamo alle quote più elevate, lì dove un tempo erano i nevai perenni.

E' terra di miniere di cui sono evidenti le tracce che il tempo non ha ancora cancellato.

Per secoli il territorio è stato sfruttato intensamente per estrarre dalle profondità della terra i minerali dai quali ricavare il ferro, il rame, il piombo e l'argento e, in epoche più recenti, la fluorite e il quarzo. Le attività minerarie che hanno segnato la storia di questo territorio, con momenti importanti intorno al XIV e XV secolo e con riprese più effimere per la loro durata nel tempo nei secoli successivi, hanno lasciato il passo ad altre attività, a Fornace e Baselga di Pinè, sempre legate allo sfruttamento della roccia - in questo caso il porfido - nel solco dell'antica tradizione. E sempre al mondo delle miniere e dei minerali è legata anche l'altra importante attività riguardante lo sfruttamento delle acque termali e minerali

SCHEMA DI STATUTO

provenienti dagli antichi cunicoli scavati dai minatori. Alle particolarità dell'acqua che sgorga a Vетriolo dalle fessure di una roccia satura di minerali, è legato il fiorire dell'attività termale - e con essa quella turistica – dell'area di Levico – Vетriolo e l'affermarsi, nel tempo, di queste località, quali luoghi del benessere e della cura della persona.

Le caratteristiche paesaggistiche e ambientali di questo territorio hanno favorito lo sviluppo del turismo sul fondovalle intorno ai laghi di Caldronazzo e Levico e alle quote intermedie come nella zona di Baselga di Pinè e Bedollo e, ancora, nella valle dei Mòcheni e in Vigolana dove un turismo diffuso favorisce un più diretto contatto con la natura e un più immediato rapporto con gli abitanti.

Un'offerta turistica assai varia, dunque, che può fare leva su un complesso organizzato di strutture e di impianti per le più diverse pratiche sportive: dalla vela, al canottaggio, dalla mountain bike al trekking a piedi e a cavallo, dallo sci al pattinaggio, attività, quest'ultima, che può contare su una pista, a Baselga di Pinè, per gare a livello mondiale.

E' anche la terra dove l'agricoltura ha saputo svilupparsi facendo leva sulla specializzazione e sulla diversificazione dei prodotti frutticoli che adesso vantano una ampia varietà che va dalle mele, alle ciliegie, ai piccoli frutti, alla castagna e con importanti progetti nel settore della viticoltura e nell'allevamento zootecnico. Una terra sapientemente coltivata con amore e dedizione dove la cooperazione, attraverso la realizzazione di importanti strutture per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, ha consentito di trarre dal lavoro quotidiano apprezzabili risultati economici.

L'economia, diversificata nel complesso, poggia su un equilibrato insieme di attività anche ad elevata specializzazione, in particolare nel settore manifatturiero. Le possibilità di lavoro ora sono concrete e tali da confinare nella storia il periodo triste dell'emigrazione che ha segnato l'intera comunità.

E' poi terra di storia che trova nei castelli, nei palazzi, negli antichi borghi il tangibile riscontro delle vicende che la hanno interessata.

Ed è terra di cultura autentica, popolare, che ha nel mondo associazionistico che permea l'intera Comunità l'elemento forte di propulsione e di diffusione, capace di esaltare le differenze presenti sul territorio e di valorizzare ogni sua peculiarità.

Il rapporto che lega le 18 municipalità che compongono il territorio della Comunità Alta Valsugana - Bersntol è concreto; è un rapporto che si è rafforzato nel tempo anche sulla base dell'esperienza comprensoriale, costruito, innanzitutto, tra Comuni vicini, per poi allargare le esperienze anche ad altri, magari distanti in termini di spazio ma prossimi per storia e per esperienze vissute.

La Comunità nasce con l'impegno di rafforzare ulteriormente tali rapporti di collaborazione e per interpretare, in chiave moderna e dinamica, le nuove esigenze di una società in rapida trasformazione, ma nel rispetto dei valori e delle tradizioni che le sono proprie.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

1. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol è costituita dai Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo, Bosentino, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa San Nicolò, Civezzano, Fierozzo - Vlarotz, Fornace, Frassilongo - Garait, Levico Terme, Palù del Fersina – *Palai en Bersntol*, Pergine Valsugana, S. Orsola Terme, Tenna, Vattaro, Vignola Falesina, Vigolo Vattaro.
2. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol è un ente pubblico locale a struttura associativa ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", di seguito indicata legge di riforma.
3. La sede legale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol è stabilita nel Comune di Pergine Valsugana, in Piazza Gavazzi, 4.

Art. 2. Finalità

1. La Comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità, la Provincia nonché ogni altro livello istituzionale e con la società civile, in tutte le sue articolazioni, rappresenta indistintamente i comuni e le comunità locali che la costituiscono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, valorizzando le peculiarità etniche, linguistiche, culturali, storiche e ambientali del territorio e della relativa popolazione.
2. La Comunità, anche avvalendosi delle strutture organizzative dei Comuni, assicura alla popolazione prestazioni e servizi adeguati, idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.
3. La Comunità ispira la propria azione al principio di non discriminazione e di garanzia delle pari opportunità, sostiene la cooperazione fra i popoli, promuove la cultura della pace riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli; promuove azioni di cooperazione e di gemellaggio.
4. La Comunità s'impegna per la salute e la sicurezza dei cittadini nonché per la salvaguardia dell'ambiente e per un organico assetto del territorio
5. La Comunità valorizza le specificità dei Comuni, le tradizioni locali, nonché il patrimonio storico,

SCHEMA DI STATUTO

culturale, artistico e architettonico del territorio.

6. La Comunità riconosce nella pratica sportiva un importante valore di aggregazione sociale.

Art. 3. Autonomia

1. La Comunità dispone di potestà regolamentare riguardo alle funzioni, compiti e attività da esercitare in forma associata, nonché potestà organizzatoria-amministrativa, finanziaria e contabile.

Art. 4. Territorio

1. Il territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol è costituito dai territori dei Comuni di cui all'art. 1, comma 1.
2. Esso è suddiviso nelle seguenti cinque aree territoriali:
 - I. Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace;
 - II. Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro, Vigolo Vattaro;
 - III. Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Tenna;
 - IV. Fierozzo - *Vlarotz*, Frassilongo - *Garait*, Palù del Fersina – *Palai en Bersntol*, S. Orsola Terme, Vignola Falesina;
 - V. Pergine Valsugana.
3. Sulle principali arterie di accesso al territorio sarà posizionata idonea segnaletica riportante la denominazione della Comunità.

Art. 5. Stemma e gonfalone

1. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol è dotata di uno stemma e di un gonfalone, individuati con provvedimento adottato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. L'Assemblea disciplina altresì con regolamento le modalità di utilizzo dello stemma e gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio della Comunità e le relative modalità.

Art. 6. Tutela e valorizzazione della minoranza linguistica mòchena

1. La Comunità tutela e promuove le peculiarità etniche, culturali e linguistiche della popolazione mòchena presente sul proprio territorio secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale di Autonomia e dalle relative norme di attuazione, dalle leggi provinciali vigenti e da quanto previsto dal presente Statuto.
2. La Comunità favorisce, nell'esercizio della propria attività istituzionale, la più ampia attenzione agli interessi della minoranza linguistica mòchena.

Art. 7. Leale collaborazione e sussidiarietà orizzontale

1. La Comunità favorisce la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per il quale sia previsto il coinvolgimento di più enti.
2. La Comunità valorizza il ruolo del cittadino singolo, dell'associazionismo, della cooperazione e del volontariato e ne riconosce l'elevata importanza per la partecipazione all'attività amministrativa della Comunità.
3. Per i fini di cui al comma 2, la Comunità istituisce l'albo delle associazioni, disciplinato da specifico regolamento.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 8. Principi generali

1. La Comunità promuove la partecipazione popolare nei modi previsti dallo Statuto e dal regolamento di cui all'art. 9, per consentire alla popolazione presente sul territorio di concorrere alla formazione delle scelte della Comunità.
2. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche nelle singole aree territoriali, da parte di:
 - a) cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi anche informali, e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - b) associazioni e movimenti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), della L.P. 41/93 *"Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna"*;
 - c) cittadini con oltre sessantacinque anni di età;
 - d) altre specifiche categorie portatrici di interessi collettivi presenti sul territorio della Comunità, individuate dal regolamento.
3. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività della Comunità il regolamento prevede forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni.

Art. 9. Regolamento

1. La Comunità disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, le modalità di attuazione dell'iniziativa popolare, della consultazione popolare, nonché del referendum.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
 - a) le modalità di costituzione e di funzionamento della Consulta dei giovani, della Consulta degli anziani, della Consulta delle donne, della Consulta delle categorie economiche e delle altre Consulte che potranno essere costituite dalla Comunità;
 - b) la costituzione, i compiti e il funzionamento del Comitato dei Garanti di cui all'art. 17 del presente Statuto;
 - c) le modalità di validazione delle firme previste per l'attivazione degli istituti di partecipazione popolare;

SCHEMA DI STATUTO

- d) la valutazione di ammissibilità delle petizioni e proposte;
- e) ogni altro aspetto connesso all'attivazione degli istituti di partecipazione.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 10 Petizioni e proposte

1. I cittadini di cui all'art. 8, comma 2, lett. a) del presente Statuto, possono rivolgere alla Comunità petizioni e proposte relative a temi d'interesse generale della Comunità.
2. Si intende per:
 - a) petizione: la richiesta scritta presentata da almeno cinquecento cittadini diretta a sottoporre una determinata questione all'attenzione dell'Assemblea o della Giunta;
 - b) proposta: la richiesta scritta presentata da almeno mille cittadini per l'adozione di un atto dell'Assemblea o della Giunta a contenuto determinato.
3. Le petizioni sono redatte in forma libera.
4. Le proposte devono essere redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa; le stesse sono preventivamente sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento.
5. Le petizioni e le proposte sono presentate al Presidente che, valutata l'ammissibilità con le modalità stabilite dal regolamento, iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Giunta la questione oggetto della petizione e della proposta informando il primo firmatario della data prevista per la trattazione.
6. L'esito delle petizioni e delle proposte è comunicato al primo firmatario.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 11. Consultazione popolare

1. La Comunità, rispetto a specifici temi di interesse collettivo, favorisce la consultazione:
 - a) dell'intera popolazione presente sul proprio territorio;
 - b) della popolazione insediata in una o più delle aree di cui all'articolo 4, comma 2;
 - c) di gruppi informali di persone.

SCHEMA DI STATUTO

2. La consultazione è indetta dal Presidente, previa conforme deliberazione della Giunta, su proposta:
 - a) della Giunta;
 - b) dell'Assemblea;
 - c) di almeno sessanta Consiglieri comunali in carica presso almeno dieci Comuni facenti parte del territorio della Comunità nel caso previsto dalla lettera a) del comma precedente;
 - d) di almeno venti Consiglieri comunali in carica presso almeno due Comuni facenti parte del territorio di ciascuna area, ovvero sedici Consiglieri comunali in carica presso il Comune di cui all'art. 4, comma 2, pto. V, qualora la consultazione sia indetta ai sensi della lettera b) del comma precedente.
 - e) di almeno tremila cittadini di cui all'art. 8, comma 2, lett. a) del presente Statuto, qualora la consultazione sia indetta ai sensi della lettera a) del comma precedente.,
 - f) di almeno il quindici per cento dei cittadini di cui all'art. 8, comma 2, lett. a) del presente Statuto, residenti in ciascuna delle aree di riferimento, nel caso la consultazione sia indetta ai sensi della lettera b) del comma precedente.
3. Nell'atto di indizione sono indicati i richiedenti, la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati, le modalità di svolgimento.
4. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. Sono sperimentate modalità di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.
5. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni che da essa emergano.

Art. 12. Consulta dei giovani

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro partecipazione alle scelte della Comunità.
2. La Consulta dei giovani è composta da dieci cittadini di età compresa tra sedici e trenta anni individuati con le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 9.
3. La Consulta ha il compito di:
 - a) assicurare il più ampio confronto fra i giovani della Comunità;
 - b) indirizzare richieste e proporre progetti alla Giunta con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi;
 - c) esprimersi in ordine ai provvedimenti ad essa rimessi dalla Giunta, che riguardano direttamente i giovani.

Art. 13. Consulta degli anziani

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, favorisce la partecipazione attiva degli anziani alle scelte della Comunità e ne promuove il ruolo, nell'ambito del proprio territorio, per rappresentarne gli interessi e gli specifici bisogni.
2. La Consulta degli anziani è formata da dieci componenti designati fra i cittadini di età superiore ai sessantacinque anni individuati con le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 9.
3. La Consulta ha il compito di:
 - a) assicurare il più ampio confronto fra gli anziani della Comunità;
 - b) indirizzare richieste e proporre progetti alla Giunta volte a rendere migliore la vita degli anziani sul territorio della Comunità;
 - c) esprimersi in ordine ai provvedimenti ad essa rimessi dalla Giunta, che riguardano direttamente gli anziani.

Art. 14. Consulta delle donne

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, promuove idonee iniziative per realizzare le pari opportunità tra i generi; sostiene, in coordinamento con la Commissione provinciale per le Pari Opportunità fra uomo e donna, azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne favorendo interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro.
2. La Consulta è costituita da dieci donne delle quali cinque designate dall'Assemblea su proposta delle Consigliere donne elette nella stessa, e cinque designate dalle associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 7, comma 3, del presente Statuto.
3. La Consulta delle donne esprime pareri sugli atti che gli sono sottoposti dalla Giunta e formula istanze nei confronti della medesima.

Art. 15. Consulta delle categorie economiche

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, promuove e valorizza il ruolo delle categorie economiche al fine di perseguire un armonico sviluppo economico e sociale del territorio.
2. La Consulta è costituita da dieci rappresentanti delle categorie economiche individuati con le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 9.
3. La Consulta delle categorie economiche esprime pareri sugli atti che le sono sottoposti dalla

SCHEMA DI STATUTO

Giunta e formula istanze nei confronti della medesima, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 16. Altre Consulte

1. La Comunità, con specifico provvedimento dell'Assemblea approvato a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può istituire ulteriori Consulte quali strumenti di supporto alla propria azione in relazione a specifici settori o a particolari componenti della popolazione.
2. L'Assemblea, con tale provvedimento, individua altresì la composizione e i compiti delle Consulte.
3. Le modalità di costituzione e di funzionamento sono definite dal regolamento di cui all'art. 9.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 17. Norme generali

1. La Comunità riconosce il referendum quale strumento di diretta partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative.
2. Il referendum impegna la Comunità all'approvazione o alla modifica di atti amministrativi a contenuto normativo e di documenti di programmazione.
3. I quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Entro 120 giorni dall'elezione, l'Assemblea nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
5. Possono partecipare al referendum i cittadini di cui all'art 8 comma 2 lettera a).
6. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
7. L'esito del referendum impegna gli organi della Comunità in carica. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Presidente iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea l'oggetto del referendum.

Art. 18. Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum non è ammesso con riferimento:
 - a) a questioni che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario;
 - c) al personale;
 - d) allo Statuto ed al regolamento di funzionamento interno dell'Assemblea;
 - e) ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge.

Art. 19. Referendum propositivo

1. Il referendum può essere proposto da un Comitato promotore composto da almeno cento cittadini di cui all'art 8, comma 2, lettera a).
2. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta, valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l'espressione della volontà popolare.
3. Il Comitato promotore, entro sessanta giorni dalla verifica di ammissibilità, procede alla raccolta ed al deposito delle sottoscrizioni di almeno il 10 per cento degli elettori iscritti, alla data di ultima revisione, nelle liste elettorali per l'elezione del Sindaco e dei Consigli comunali dei Comuni appartenenti alla Comunità. Tale adempimento perfeziona la richiesta di referendum.
4. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dalla richiesta, effettua il controllo formale degli adempimenti di cui al comma 3 e qualora ne ricorrono i presupposti, dichiara ammesso il referendum.
5. Il Presidente, entro trenta giorni dall'ammissione, previa conforme deliberazione della Giunta, indice il referendum, da tenersi entro i successivi sessanta giorni.
6. Nel caso in cui, prima dell'indizione, l'Assemblea delibera sul medesimo argomento in conformità agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.

Art. 20. Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere richiesto dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.
2. La verifica di ammissibilità è effettuata dal Segretario generale.
3. Il Presidente, entro trenta giorni dalla richiesta, indice il referendum, da tenersi entro i sessanta giorni successivi.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 21. Definizione

1. Ai sensi del presente Statuto sono:
 - a) *organi di governo*: l'Assemblea, il Presidente, la Giunta.
 - b) *altri organi*: il Collegio dei Sindaci, i Gruppi assembleari, le Commissioni assembleari e l'organo di revisione economico-finanziaria.
2. I componenti dell'Assemblea e della Giunta assumono rispettivamente la denominazione di Consiglieri e di Assessori.

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I – L'Assemblea

Art. 22. Costituzione

1. L'Assemblea è costituita da cinquantaquattro componenti ed in particolare da:
 - a) diciotto Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità
 - b) ulteriori trentasei componenti eletti.
2. Le modalità di elezione dei Consiglieri sono stabilite dalla legge di riforma e dalle norme ivi richiamate.
3. L'Assemblea entra in carica al momento della proclamazione degli eletti; nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea provvede alla convalida degli stessi alla carica di Consigliere.

Art. 23. Attribuzioni

1. L'Assemblea definisce gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione e di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione.
2. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 41, spetta all'Assemblea:
 - a) convalidare l'elezione dei propri componenti, eleggere e revocare il Presidente e i

SCHEMA DI STATUTO

- componenti della Giunta;
- b) eleggere l'organo di revisione economico-finanziaria;
 - c) approvare il Piano di Sviluppo della Comunità e controllarne lo stato di attuazione ai sensi degli artt. 72 e 74 del presente Statuto;
 - d) formulare proposte di revisione dello Statuto, approvare i regolamenti nonché l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - e) approvare i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani attuativi, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - f) approvare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000,00 euro al netto degli oneri fiscali;
 - g) deliberare la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e la dotazione organica complessiva;
 - h) deliberare la costituzione e la modificazione delle forme collaborative con i Comuni appartenenti alla Comunità;
 - i) deliberare la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali nonché la scelta delle relative forme gestionali; definire le politiche tariffarie ed approvare i piani industriali e le carte dei servizi;
 - j) approvare, ove non previsto dalla programmazione strategica o di livello attuativo, la costituzione e la partecipazione a società di capitali, agenzie, altri organismi o forme associative o di collaborazione previste dalla legge regionale o provinciale, nonché la variazione e la dismissione delle quote di partecipazione;
 - k) approvare gli indirizzi strategici da osservare da parte di enti o società partecipate per la gestione di servizi pubblici;
 - l) approvare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) approvare gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano espressamente previsti nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale e programmatica o in altri atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione;
 - n) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende ed istituzioni.
 - o) deliberare sulle materie attribuite all'Assemblea dalla legge.

SCHEMA DI STATUTO

3. L'Assemblea elegge altresì i propri rappresentanti in commissioni o organismi della Comunità nonché, qualora previsto dalla legge, i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni garantendo un'adeguata rappresentanza di ambo i generi.

Art. 24. Funzionamento

1. L'Assemblea ha autonomia organizzativa e funzionale ed orienta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. L'Assemblea, entro sei mesi dalla propria costituzione, approva, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, un regolamento contenente le disposizioni riguardanti le procedure per il proprio funzionamento.

3. Il regolamento dovrà comunque disciplinare:

- a) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;
- b) le modalità di effettivo esercizio dei diritti riconosciuti in capo ai Consiglieri della Comunità ed ai Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità;
- c) la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni assembleari;
- d) la costituzione e il funzionamento dei Gruppi assembleari.

4. Fino all'approvazione del regolamento, si applicano le norme in materia di funzionamento dell'Assemblea del Comprensorio Alta Valsugana.

5. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni di competenza dell'Assemblea non possono essere delegate, né adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza.

7. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento di cui al precedente comma 2.

SEZIONE II – Il Presidente

Art. 25. Elezione

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i propri componenti con votazione a scrutinio segreto.
2. L'elezione ha luogo nella prima seduta dell'Assemblea successiva alla convalida degli eletti.
3. Le candidature, unitamente ai programmi amministrativi di mandato dei candidati, sono depositate entro i sette giorni liberi antecedenti la votazione presso la sede della Comunità e devono essere sottoscritte da un minimo di cinque a un massimo di dieci Consiglieri. Ciascun Consigliere non può sottoscrivere più di una candidatura. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente chi abbia espletato il mandato per due volte consecutive.
4. Ciascun componente esprime un voto.
5. In prima votazione risulta eletto il Consigliere che abbia ottenuto un numero di voti pari ad almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati.
6. Qualora a seguito del primo scrutinio nessuno dei candidati ottenga il quorum previsto al comma precedente, si procede ad un secondo turno di votazione, al quale sono ammessi i due candidati che abbiano conseguito al primo turno il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti tra i candidati partecipa al secondo turno di votazione, il candidato più anziano d'età.
7. Risulta eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità, risulta eletto il candidato più anziano d'età.
8. Per quanto non previsto dal presente Statuto per le modalità di elezione del Presidente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 12, della legge di riforma.
9. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente la Giunta decade. La Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 26. Attribuzioni

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta, predisponde l'ordine del giorno, sottoscrive i verbali delle sedute e i relativi provvedimenti;
 - b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti;

SCHEMA DI STATUTO

- c) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure necessarie;
 - d) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende ed istituzioni;
 - e) nomina i responsabili delle strutture, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti della Giunta, attribuisce le deleghe agli Assessori e ne dà comunicazione all'Assemblea.
 3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
 4. In caso di assenza o impedimento del Presidente e Vicepresidente ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

Art. 27. Consigliere delegato

1. Il Presidente può nominare, tra i componenti dell'Assemblea, un Consigliere delegato per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definite nel provvedimento di nomina.
2. Il Consigliere delegato può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta nelle quali si discutono argomenti inerenti i compiti delegati dal Presidente.

SEZIONE III – La Giunta

Art. 28. Composizione

1. La Giunta, composta dal Presidente e da un massimo di sei Assessori tra i quali non più di due sindaci in carica, salvo che non sia diversamente possibile garantire quanto previsto dal comma 5, è eletta dall'Assemblea, su proposta del Presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. L'elezione deve avvenire, in separata seduta, entro i dieci giorni successivi all'elezione del Presidente.
3. E' data facoltà al Presidente di proporre quale unico Assessore esterno, un soggetto non Consigliere della Comunità dotato di particolari competenze tecniche, amministrative o giuridiche ed in

SCHEMA DI STATUTO

possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione al Consiglio comunale.

4. Il Presidente deve depositare i nominativi proposti per la Giunta entro le quarantotto ore precedenti la data e l'ora fissate per la relativa elezione.

5. La proposta di composizione della Giunta:

- a) garantisce la presenza di un rappresentante per ciascuna area di cui all'art. 4, comma 2, orientandosi al principio di rotazione tra i Comuni ;
- b) garantisce, in applicazione dell'art. 19, comma 14 bis. della legge di riforma, un rappresentante della minoranza mòchena designato dal Consiglio Mòcheno anche in deroga al numero di Sindaci di cui al comma 1;
- c) assicura la presenza di entrambi i generi.

6. Per il fine di cui al comma 5 lettera a) del presente articolo, nella proposta di composizione della Giunta, ciascuna area può essere rappresentata alternativamente da:

- a) il Presidente della Comunità o un Consigliere della stessa purché amministratore in carica in uno dei Comuni appartenenti all'area medesima;
- b) un Assessore esterno, purché la relativa candidatura sia preventivamente sostenuta dalla maggioranza dei Sindaci dei Comuni dell'area di riferimento.

7. Nella proposta di composizione della Giunta, la minoranza mòchena può essere rappresentata alternativamente da:

- a) il Presidente della Comunità o un Consigliere della stessa purché amministratore in carica nei Comuni di Fierozzo – *Vlarotz*, Frassilongo – *Garait* o Palù del Fersina – *Palai en Bersntol* ;
- b) un Assessore esterno, designato con la procedura di cui al comma 5, lettera b).

8. I criteri di rappresentanza di cui al comma 5 possono essere cumulativamente assicurati da un unico soggetto.

9. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Assessore chi ha espletato il mandato per due volte consecutive.

10. Il Segretario attesta che le candidature rispettino i requisiti previsti dal presente articolo.

11. Qualora l'Assemblea non proceda all'elezione della Giunta in tre votazioni successive, da tenersi in separate sedute, il Presidente decade e si procede all'elezione di un nuovo Presidente.

12. L'Assessore esterno ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea; deve partecipare alle sedute qualora siano iscritti all'ordine del giorno materie e argomenti riguardanti le competenze a lui assegnate godendo in tal caso del diritto di parola.

13. Gli Assessori possono essere revocati dall'Assemblea su proposta del Presidente.

14. L'Assessore, cessato per qualsiasi causa, deve essere sostituito nel termine di trenta giorni qualora la sua assenza non garantisca il rispetto dei criteri di rappresentanza di cui al presente articolo.

Art. 29. Attribuzioni e funzionamento

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea, al Presidente, al Segretario generale o ai funzionari; attua gli indirizzi generali dell'Assemblea e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa.
2. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione della Comunità ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente. La convocazione costituisce per il Presidente atto dovuto, qualora venga richiesta da almeno due Assessori.
4. La Giunta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
6. A parità di voti prevale quello del Presidente.

SEZIONE IV – Norme generali

Art. 30. Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto contrario dell'Assemblea ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Due quinti dei Consiglieri assegnati possono presentare all'Assemblea una mozione di sfiducia costruttiva.
3. La mozione deve:
 - a) essere motivata;
 - b) indicare il nominativo del nuovo Presidente e dei nuovi componenti la Giunta, nel rispetto dei criteri di rappresentanza di cui all'art. 28, comma 5.
4. La mozione, qualora approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati espressi per appello nominale, determina:
 - a) la cessazione dalla carica del Presidente e dei componenti della Giunta;
 - b) la contestuale elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta indicati nella proposta di mozione.
5. La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di quindici e non oltre trenta giorni dalla presentazione.

Art. 31. Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Al Presidente, al Consigliere ed all'Assessore si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'incompatibilità e sull'ineleggibilità previste dall'ordinamento regionale rispettivamente per la carica di Sindaco, Consigliere ed Assessore, nonché i procedimenti ed i rimedi previsti dalle medesime.
2. L'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica del Presidente, degli Assessori e dei Consiglieri qualora, in capo agli stessi:
 - a) si verifichi successivamente all'elezione, qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità;
 - b) esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste.

Art. 32. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori della Comunità, allorquando il loro conferimento sia disposto per:
 - a) tutela degli interessi della Comunità;
 - b) assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità.
2. L'Assemblea, al fine dell'applicazione di quanto previsto al comma precedente:
 - a) per le nomine alla stessa riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti;
 - b) nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Presidente dei rappresentanti della Comunità presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni, gli incarichi e le funzioni conferite non costituiscono cause di incompatibilità o ineleggibilità.
3. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.
4. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità negli organi di governo delle società partecipate dalla stessa, si considera connessa con il mandato elettivo.

Art. 33. Disciplina della proroga degli organi

1. Il Presidente e la Giunta scadono alla data di proclamazione degli eletti della nuova Assemblea.

SCHEMA DI STATUTO

2. Dalla proclamazione degli eletti della nuova Assemblea e sino all'elezione del Presidente, gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili di competenza del Presidente e della Giunta sono adottati dal Consigliere più anziano di età.
3. Dall'elezione del nuovo Presidente e sino all'elezione della Giunta, gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili di competenza della Giunta sono adottati dal Presidente.
4. Ferma restando la disciplina degli organi prevista dall'ordinamento vigente, le commissioni tecniche necessarie previste da specifiche disposizioni di legge o dallo Statuto scadono alla data di proclamazione degli eletti della nuova Assemblea e devono essere ricostituite nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data precipitata. Nel periodo in cui sono prorogate, le commissioni scadute possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili con indicazione specifica dei motivi di indifferibilità.
5. Le commissioni diverse da quelle indicate al comma precedente scadono alla data di proclamazione degli eletti della nuova Assemblea.

CAPO II – IL CONSIGLIERE DELLA COMUNITÀ

Art. 34. Il Consigliere

1. Il Consigliere della Comunità rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Qualora i componenti elettivi dell'Assemblea non intervengano a tre sedute assembleari consecutive regolarmente convocate, la stessa assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 35. Diritti del Consigliere

1. Ciascun Consigliere ha diritto di:
 - a) partecipare alle sedute dell'Assemblea, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun argomento posto all'ordine del giorno;
 - b) richiedere, congiuntamente ad altri dieci Consiglieri, la convocazione dell'Assemblea;
 - c) presentare proposte di deliberazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del

giorno e formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.

2. Il Consigliere gode degli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto, nonché di quelli attribuiti al Consigliere comunale dalla legge regionale.

CAPO III – ALTRI ORGANI

Art. 36. Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità; il Presidente partecipa alle sedute del Collegio senza diritto di voto.
2. Il Collegio dei Sindaci è coordinato da un Sindaco eletto a scrutinio segreto dalla maggioranza dei componenti assegnati.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.
4. Il parere del Collegio dei Sindaci è obbligatorio per:
 - a) le proposte di deliberazioni assembleari oggetto di codecisione ai sensi dell'art. 41 del presente Statuto;
 - b) i regolamenti, compresi quelli di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle funzioni, i programmi annuali a carattere attuativo, nonché i provvedimenti a carattere generale di attuazione delle politiche tariffarie e di bilancio;
 - c) gli atti di organizzazione dei servizi pubblici;
 - d) gli strumenti programmazione strategica ed attuativa;
 - e) le proposte di revisione dello Statuto ai sensi del successivo art. 76;
 - f) le questioni che l'Assemblea e la Giunta decidano di sottoporre alla sua attenzione.
5. Il Collegio, di norma, delibera a maggioranza dei componenti presenti. Delibera a maggioranza dei componenti assegnati nei casi di cui al comma 4, lettere a), c), e), nonché d) ad esclusione dei casi nei quali si tratti di bilanci di previsione e rendiconti della gestione.
6. Il parere del Collegio dei Sindaci è espresso entro trenta giorni dalla richiesta; il precipitato termine è ridotto a quindici giorni per i bilanci di previsione e per i conti consuntivi. Decorsi tali termini il parere s'intende favorevole.
7. Il Collegio adotta un regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dei lavori.

Art. 37. Gruppi assembleari e capigruppo

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi assembleari. Ciascun gruppo è costituito da almeno cinque Consiglieri. E' comunque assicurato il diritto di costituire un gruppo alle liste che abbiano ottenuto l'elezione di almeno due Consiglieri.
2. I Consiglieri comunicano per iscritto al Presidente il gruppo assembleare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
3. I Consiglieri che non abbiano comunicato il gruppo di appartenenza sono iscritti al gruppo misto.
4. Ai Capigruppo assembleari sono inviate, anche tramite strumenti informatici, le deliberazioni della Giunta nonché, con periodicità mensile, gli elenchi delle determinazioni, ordinanze e decreti.
5. La Conferenza dei Capigruppo è composta dai capigruppo e dal Presidente della Comunità che la presiede.
6. Il Presidente procede alla convocazione della Conferenza ogni qualvolta ritenga necessaria una consultazione dei Capigruppo.

Art. 38. Le Commissioni assembleari

1. Con regolamento sono individuate le Commissioni permanenti, nonché le modalità per la costituzione di eventuali Commissioni speciali e ne sono disciplinate le attribuzioni e il funzionamento.
2. Nelle Commissioni è garantita la partecipazione dei diversi gruppi assembleari e favorita la rappresentanza delle diverse aree territoriali.

Art. 39. Organo di revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria della Comunità è assegnata ad un revisore eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all'Albo dei revisori contabili.
2. Si applicano al revisore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale per l'organo di revisione dei Comuni.
3. Il revisore, su richiesta del Presidente, ha l'obbligo di partecipare alle sedute della Giunta e dell'Assemblea, anche per relazionare su specifici argomenti.

CAPO IV - PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA'

Art. 40. I diritti del Consigliere comunale

1. I Consiglieri in carica presso i Comuni appartenenti al territorio della Comunità hanno diritto di:
 - a) attivare la consultazione popolare ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett. c) del presente Statuto;
 - b) accedere ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso della Comunità e connesse ad una deliberazione dell'Assemblea oggetto di codecisione ai sensi dell'art. 41 del presente Statuto;
 - c) richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea per discutere di uno specifico argomento; ove tale richiesta sia presentata da almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica presso i Comuni della Comunità, il Presidente è tenuto a provvedere in tal senso entro sessanta giorni, inserendo all'ordine del giorno l'argomento richiesto.

Art. 41. Approvazione dei Consigli comunali

1. Le deliberazioni assembleari di seguito indicate devono essere approvate con la procedura di codecisione di cui all'art. 14, comma 4, lett. c) e d) della legge di riforma:
 - a) approvazione del Piano di Sviluppo di cui all'art. 72 del presente Statuto ovvero dei criteri ed indirizzi generali contenuti nel medesimo articolo;
 - b) approvazione degli indirizzi generali per l'eventuale adozione di azioni correttive o integrative, di cui all'art. 74 del presente Statuto;
2. Le deliberazioni di cui al comma 1. acquistano efficacia con l'approvazione da parte di almeno 10 Consigli comunali che rappresentino la maggioranza della popolazione. Qualora entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta i Consigli comunali non si siano espressi, le deliberazioni dell'Assemblea si intendono comunque approvate.
3. Qualora le deliberazioni oggetto di procedura di codecisione non assumano efficacia ai sensi della legge di riforma esse decadono di diritto.

TITOLO IV – COMPETENZE

Art. 42. Principi generali

1. La Comunità, in attuazione di quanto disposto dalla legge di riforma, esercita e svolge:
 - a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti ai Comuni con obbligo di gestione associata ai sensi dell'art. 8, comma 4;
 - b) le ulteriori funzioni amministrative che, ai sensi dell'art. 8, comma 6, altre leggi provinciali trasferiscano ai Comuni con l'obbligo di gestione associata;
 - c) i compiti e le attività, nell'ambito delle funzioni amministrative riservate alla Provincia che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, la legge provinciale attribuisca ai Comuni con l'obbligo di gestione associata;
 - d) i compiti e le attività già dei Comuni, individuati ai sensi dell'art. 8, comma 8, con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali all'unanimità dei suoi componenti;
 - e) le funzioni, i compiti o le attività volontariamente affidate ad essa dai Comuni, anche ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. f).
2. Dal comma 1, lett. a) di questo articolo sono esclusi:
 - a) ai sensi dell'art. 8, comma 7 della legge di riforma, i compiti e le attività individuati con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con l'Assemblea;
 - b) ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge di riforma, i compiti e le attività inerenti i servizi pubblici locali riservati ai Comuni, individuati d'intesa tra Giunta provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali.
3. Dal comma 1, lett. d) di questo articolo sono esclusi i compiti e le attività mantenuti in capo ai Comuni ai sensi dell'art. 8, comma 8 della legge di riforma.

Art. 43. Trasferimento di funzioni, compiti e attività da parte della Provincia

1. Con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, sono stabilite:

- a) tempi e modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni, dei compiti e delle attività di cui all'art. 42, comma 1, lett. a), b), c) e d) del presente Statuto;
 - b) criteri e modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie.
2. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti.

Art. 44. Attribuzioni di funzioni, compiti e attività da parte dei Comuni

1. La Comunità può proporre ai Comuni, anche su loro istanza, l'affidamento alla stessa, di servizi, funzioni, compiti e attività per la gestione in forma associata.
2. L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di convenzione che preveda:
 - a) materie di riferimento;
 - b) funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento alla Comunità per la gestione associata;
 - c) modalità di organizzazione;
 - d) durata e termini di decorrenza;
 - e) forme di consultazione degli enti contraenti;
 - f) criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie;
 - g) reciproci obblighi e garanzie.
3. La delibera di approvazione della proposta di convenzione potrà prevedere anche il numero minimo di Comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità.
4. La proposta, approvata dall'Assemblea, viene inviata ai Comuni per la relativa approvazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine la proposta s'intende rifiutata.
5. Qualora l'attribuzione volontaria abbia ad oggetto servizi pubblici, la proposta di convenzione dovrà comunque prevedere quanto indicato dall'art. 45, comma 3, del presente Statuto.

6. Qualora s'intenda riconoscere all'affidamento carattere permanente ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. f) della legge di riforma, l'attribuzione alla Comunità dovrà avvenire con modifica del presente Statuto.

Art. 45. Servizi pubblici da gestire su ambiti territoriali ottimali

1. La Comunità, entro un anno dall'identificazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 13, comma 6, della legge di riforma, sentito il Collegio dei Sindaci, propone ai Comuni le modalità di gestione associata delle funzioni amministrative, dei compiti, e delle attività relative ai servizi pubblici, di competenza degli stessi, per i quali la legge di riforma imponga l'esercizio in forma associata.

2. Qualora la gestione del servizio presupponga il trasferimento da parte della Provincia di funzioni, compiti e attività ai Comuni con obbligo di gestione associata, il termine di cui al comma precedente decorre dall'esecutività del decreto del Presidente della Provincia che dispone tale trasferimento.

3. Per i fini di cui ai commi precedenti, l'Assemblea approva, in prima adozione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di convenzione per ciascun Comune appartenente alla Comunità che:

- a) individua il servizio o i servizi per i quali si prevede l'attribuzione alla Comunità per la gestione in forma associata;
- b) disciplina i rapporti finanziari tra il Comune e la Comunità, fermo restando che quest'ultima dispone delle tariffe connesse ai servizi pubblici dalla stessa gestiti;
- c) prevede le modalità per l'eventuale messa a disposizione, da parte del Comune a favore della Comunità, di risorse umane, organizzative e strumentali;
- d) disciplina le modalità per la messa a disposizione delle reti e delle infrastrutture di proprietà del Comune, riconoscendo comunque a quest' ultimo risorse finanziarie idonee a garantire almeno la copertura dei costi non ancora ammortizzati sostenuti per la rispettiva realizzazione;
- e) disciplina gli eventuali diritti di informazione riconosciuti a favore del Comune;
- f) prevede eventuali ulteriori obblighi e garanzie posti reciprocamente in capo alle parti.

4. Le proposte vengono trasmesse ai singoli Comuni per l'eventuale formulazione di osservazioni, che dovranno pervenire alla Comunità entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione.

5. Qualora le osservazioni siano riferite ai contenuti patrimoniali e finanziari della proposta di convenzione e sulle stesse la Comunità non convenga, la definizione degli aspetti controversi è rimessa

SCHEMA DI STATUTO

alla valutazione di un arbitro nominato dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla L.P. 7/2005. Il termine di cui al comma 4 è sospeso sino alla comunicazione delle valutazioni arbitrali.

6. Entro i successivi sessanta giorni, l'Assemblea approva in via definitiva e con separato provvedimento, le proposte di convenzione riferite ai singoli Comuni. Nelle delibere di approvazione è dato atto che le singole proposte di convenzione divengono vincolanti per la Comunità, qualora le stesse siano approvate da almeno la metà più uno dei Consigli comunali interessati, che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nel territorio di riferimento.

7. Trascorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo senza che l'Assemblea vi abbia provveduto, la competenza all'approvazione delle proposte di convenzione è assunta dal Presidente, che deve provvedervi entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto:

- a) delle posizioni emerse in seno all'Assemblea;
- b) del parere espresso dal Collegio dei Sindaci;
- c) delle osservazioni espresse dai Comuni;
- d) delle eventuali valutazioni espresse dall'arbitro.

8. Le proposte di convenzione vengono inviate ai Comuni per l'approvazione definitiva, che deve avvenire entro centoventi giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine la convenzione s'intende non approvata dal singolo Comune.

9. Qualora venga raggiunto il quorum previsto dal comma 6 del presente articolo, l'approvazione della convenzione diviene atto vincolato anche per i Comuni dissidenti. Essi devono procedere alla approvazione della convenzione entro i trenta giorni successivi all'avvenuta ricezione di apposita comunicazione da parte della Comunità. Qualora non provvedano si applica il potere sostitutivo previsto dalla normativa vigente.

10. L'attribuzione del servizio pubblico alla Comunità diviene efficace a decorrere dal 01 gennaio dell'anno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni e della Comunità. A decorrere dalla medesima data la Comunità esercita tutte le funzioni previste dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 13, comma 2, della legge di riforma.

11. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dello strumento scelto sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.

12. La Comunità può organizzare i servizi pubblici anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre Comunità.

13. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici sono svolte dall'Assemblea.

14. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici spetta alla Giunta, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione, e deve essere ispirata al principio della

copertura dei costi.

15. La Comunità valorizza, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti, le aziende speciali e le società partecipate dagli enti locali.

Art. 46. Ulteriori competenze

1. La Comunità, per attuare i piani di cui all'art. 72 ed i programmi provinciali e per promuovere lo sviluppo culturale, sportivo, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire con benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione sono determinati da apposito regolamento.

3. Per l'attuazione del presente articolo, con appositi atti possono essere regolati i rapporti finanziari tra Provincia e i Comuni.

TITOLO V - GARANZIE

Art. 47. Ricorso in opposizione

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta, avverso le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta, per motivi di legittimità e di merito.
2. Il ricorso per essere ammissibile deve:
 - a) essere presentato da un cittadino di cui all'articolo 8 comma 2 lettera a), che alla data di presentazione abbia compiuto il diciottesimo anno d'età;
 - b) essere presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) indicare il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) segnalare, ove diverso dalla residenza, il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento.
3. La Giunta, ricevuto il ricorso, dispone, nella prima seduta utile, le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento del ricorso per un periodo massimo di novanta giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta;
 - e) la rimessione degli atti all'Assemblea per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi dieci giorni. Decorso il termine di novanta giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

Art. 48. Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.
2. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti dal presente Statuto.

Art. 49. Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Presidente, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia.
2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Presidente, di Assessore o Consigliere della Comunità e che nel medesimo periodo svolgano o abbiano assunto la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità.
3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, la Comunità invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di trenta giorni, la Comunità, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 50. Attivazione dell'istituto

1. L'Assemblea, all'inizio di ogni mandato, determina le modalità di attivazione dell'istituto scegliendo tra le seguenti:
 - a) nomina, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di un proprio difensore civico;
 - b) convenzione con il difensore civico del Consiglio provinciale;
 - c) convenzione con altra Comunità o Comune.
2. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

Art. 51. Finalità

1. La Comunità riconosce e tutela la minoranza etnico linguistica mòchena presente sul proprio territorio. In attuazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di tutela delle minoranze linguistiche contenute nella Costituzione della Repubblica Italiana, nello Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, nelle leggi dello Stato, della Regione, della Provincia Autonoma di Trento, la Comunità salvaguarda e valorizza, nell'ambito delle proprie competenze, la cultura e la lingua della popolazione mòchena dei Comuni di Fierozzo - *Vlarotz*, Frassilongo - *Garait* e Palù del Fersina – *Palai en Bersntol*, e ne tutela l'identità riconoscendola quale patrimonio irrinunciabile della comunità provinciale.
2. La Comunità riconosce il ruolo svolto dall'Istituto Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut per la tutela, la codificazione, la valorizzazione e la promozione della lingua e cultura mòchena.
3. La Comunità promuove e sostiene, prevedendo specifici interventi finanziari, iniziative di apprendimento e promozione della lingua mòchena in ogni ambito a partire da quello scolastico, istituzionale ed associativo. Sostiene altresì le iniziative culturali, ricreative, di socializzazione, comunicazione e informazione che possano favorire l'apprendimento e la diffusione della lingua mòchena.

Art. 52. Uso della lingua mòchena

1. Nelle sedi periferiche della Comunità istituite nel territorio dei Comuni di Fierozzo - *Vlarotz*, Frassilongo - *Garait* e Palù del Fersina – *Palai en Bersntol*, i comuni, gli enti con sede negli stessi, le associazioni e i cittadini hanno il diritto di utilizzare la lingua mòchena nelle comunicazioni verbali e scritte.
2. Ai fini di cui al comma 1, qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua mòchena, la Comunità si impegna a rispondere oralmente in lingua mòchena ovvero per iscritto in lingua italiana, che costituisce testo ufficiale, e nella lingua mòchena.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta specificatamente rivolte alla popolazione mòchena, sono redatte in lingua italiana seguita dal testo in lingua mòchena.
4. Al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo, la Comunità:

- a) assume ogni utile iniziativa nei confronti delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio e collabora con l'istituto Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut.
- b) si dota di personale in possesso di adeguata conoscenza della lingua mòchena, accertata ai sensi delle leggi vigenti, presso la sede della Comunità e presso le sedi periferiche istituite nel territorio dei Comuni mòcheni.

Art. 53. Valorizzazione della storia, cultura e lingua mòchena

1. Al fine della valorizzazione della lingua mòchena, le insegne e le segnaletiche apposte presso la sede della Comunità e nelle sedi periferiche esistenti nel territorio dei Comuni mòcheni sono riprodotte anche in lingua mòchena.
2. La Comunità valorizza i toponimi e tutte le testimonianze della lingua, storia e cultura mòchena sul proprio territorio.
3. La Comunità elabora ed approva le linee programmatiche per la valorizzazione della storia, cultura e lingua mòchena. Nella programmazione delle attività sociali, culturali ed economiche tiene conto della particolare situazione della Comunità mòchena, al fine di favorire la permanenza degli originari abitanti di lingua mòchena.
4. Almeno una volta all'anno il Presidente convoca una conferenza di verifica dello stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione mòchena al fine di stabilire gli indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza della Comunità debbono attenersi.
5. Alla precipitata Conferenza partecipano il Presidente e gli Assessori della Comunità, i Sindaci e gli Assessori dei tre Comuni mòcheni nonché il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut.

TITOLO VII – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 54. Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa e di economicità di gestione allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi dalla Comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture, si ispira ai principi del decentramento organizzativo, gestionale e operativo e deve rispondere ad esigenze di trasparenza, partecipazione e agevole accesso dei cittadini alle informazioni e agli atti della Comunità.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri:
 - a) della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dai responsabili delle strutture;
 - b) della gestione per obiettivi;
 - c) del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali;
 - d) della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguitamento degli obiettivi;
 - e) della verifica dei risultati conseguiti;
 - f) dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 55. Organizzazione

1. La Comunità definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa sulla base di Servizi e Uffici.
2. Con regolamento sono definite, in particolare:
 - a) le articolazioni delle strutture e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse;
 - b) le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso la Comunità, compreso l'utilizzo della mobilità del personale;
 - c) la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
 - d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di

SCHEMA DI STATUTO

- figure dirigenziali o di elevata professionalità;
- e) i criteri per l'attribuzione e la revoca della responsabilità delle strutture, la durata degli incarichi e l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei responsabili delle strutture.
3. La Giunta, con il Piano esecutivo di gestione, assegna obiettivi al Segretario generale ed ai responsabili delle strutture, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 56. Segretario generale

1. Il Segretario generale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario generale è il funzionario più elevato in grado della Comunità, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Al medesimo può essere attribuita la responsabilità di una o più strutture organizzative.
3. Il Segretario generale inoltre:
- a) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta, alle quali assicura la propria consulenza, e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) coordina le strutture organizzative della Comunità, presta alle medesime consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile di tutti gli atti rimessi alla competenza della Comunità, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità dell'istruttoria;
 - e) su richiesta del Presidente, roga i contratti nei quali la Comunità è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse della stessa;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario generale e i responsabili delle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità. Qualora sia nominato il Direttore generale di cui al successivo art. 58, le modalità di raccordo tra le funzioni delle due figure professionali sono dettate dalla normativa vigente.
5. Per la nomina a Segretario Generale della Comunità è richiesto il possesso di tutti i requisiti di legge previsti per la nomina a Segretario di Comuni di classe corrispondente per popolazione a quella

della Comunità.

Art. 57. Responsabili di struttura

1. Ai responsabili delle strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.
3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni i responsabili delle strutture rispondono al Presidente e alla Giunta dei risultati della loro attività.

Art. 58. Direttore generale

1. Il Presidente può nominare un Direttore generale ai sensi e con le modalità previste dalla norme vigenti.
2. Ove nominato, il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, perseguiendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia secondo le direttive impartite dal Presidente.

Art. 59. Avvalimento

1. La Comunità può stipulare, con uno o più Comuni appartenenti alla stessa, convenzioni per l'avvalimento dei relativi uffici fermo restando l'imputazione degli atti alla Comunità.
2. La Comunità può acconsentire all'avvalimento, da parte di uno o più Comuni, dei propri uffici fermo restando l'imputazione degli atti ai Comuni interessati.
3. L'avvalimento di cui ai commi precedenti è disciplinato da apposita convenzione predisposta nel rispetto della normativa vigente.

Art. 60. Presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso e di gara

1. Le commissioni giudicatrici di concorso e di gara sono, di norma, presiedute dal Segretario generale ovvero dal dirigente o funzionario di volta in volta individuato dallo stesso.

Art. 61. Rappresentanza in giudizio

1. Il Presidente, ove non diversamente stabilito dalle deliberazioni di autorizzazione della Giunta, rappresenta la Comunità in giudizio.
2. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale della Comunità, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VIII – ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 62. Enunciazione dei principi generali

1. La Comunità osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, sussidiarietà, equità.
2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. La Comunità nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 63. Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali della Comunità, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 64. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze dirigenziali sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo della Comunità e all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 65. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri rispettivamente della Comunità e dei Comuni appartenenti al territorio della medesima, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dell'organo di revisione.

SCHEMA DI STATUTO

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 66. I regolamenti

1. La Comunità ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato, nonché quelli necessari per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto.
2. I regolamenti sono approvati dall'Assemblea, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente, con la maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. La Comunità raccoglie in apposito archivio i regolamenti vigenti, ne favorisce la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque e dispone per la pubblicazione sul proprio sito internet.

Art. 67. Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze della Comunità, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dalla Comunità con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 68. Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. La Comunità individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. La Comunità favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non esistano esplici

SCHEMA DI STATUTO

divieti contenuti in leggi, nei regolamenti o nel presente Statuto. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 69. Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblicato all'albo della Comunità.

Art. 70. Regolamento sul procedimento

1. La Comunità disciplina con regolamento :
 - a) le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica;
 - b) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

TITOLO IX – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 71. Norme generali

1. La Comunità ispira la propria azione ai principi della programmazione e del controllo.
2. La Comunità adotta i propri strumenti di programmazione in coerenza con gli eventuali atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli imposti da specifiche disposizioni di legge.
3. Il principio del controllo è perseguito attraverso:
 - a) la verifica dei risultati raggiunti anche in termini di soddisfazione dei cittadini;
 - b) l'analisi dell'efficienza e dell'economicità dell'attività sviluppata;
 - c) la definizione delle eventuali misure correttive.
4. Costituiscono livelli di programmazione della Comunità:
 - a) la programmazione di livello strategico;
 - b) la programmazione di livello attuativo.
5. A ciascun livello di programmazione di cui al comma precedente corrisponde un analogo livello di controllo.

CAPO I – PROGRAMMAZIONE

Art. 72. Programmazione strategica

1. Il piano di sviluppo costituisce lo strumento di programmazione di livello strategico elaborato dalla Comunità per la definizione del modello di sviluppo economico e sociale del proprio territorio. Con il piano di sviluppo, la Comunità declina rispetto al proprio territorio obiettivi, priorità e criteri di intervento, in relazione alle vocazioni e alle peculiarità locali.
2. Il piano di sviluppo della Comunità contiene, in particolare:
 - a) l'analisi della situazione economica e sociale per l'ambito territoriale della Comunità;
 - b) la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi per le materie di competenza della Comunità, tenuto conto di eventuali specificità territoriali;
 - c) le modalità di realizzazione degli obiettivi;
 - d) l'individuazione di progetti intersettoriali innovativi;

SCHEMA DI STATUTO

- e) i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio, nonché per l'adozione degli ulteriori strumenti di programmazione attuativa;
 - f) i meccanismi di raccordo con le strategie di sviluppo individuate dai patti territoriali approvati.
3. La Comunità garantisce la partecipazione al procedimento di formazione del piano di sviluppo da parte dei Comuni ad essa appartenenti, della Provincia e delle associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, sportivo, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della Comunità.
4. Il piano è approvato dall'Assemblea e diviene efficace con la procedura di codecisione di cui all'art. 41 del presente Statuto.
5. Il piano ha durata indeterminata e può essere aggiornato a seguito del rinnovo degli organi di governo della Comunità.

Art. 73. Programmazione attuativa

1. La programmazione di livello attuativo si realizza attraverso l'adozione da parte della Comunità, in coerenza con il proprio piano di sviluppo:
 - a) degli strumenti di programmazione previsti dalle leggi provinciali di settore;
 - b) dei progetti intersettoriali individuati dal medesimo piano.
2. La programmazione di livello attuativo deve essere coerente con la programmazione di livello strategico e di tale coerenza è dato atto nei provvedimenti di approvazione dei diversi strumenti di programmazione di livello attuativo. Per le medesime finalità, entro due anni dalle eventuali modifiche della programmazione strategica, la Comunità procede alla ricognizione ed alla rettifica delle incoerenze contenute nei diversi strumenti di programmazione attuativa.

CAPO II – CONTROLLO

Art. 74. Controllo sulla programmazione strategica

1. Trascorsi trenta mesi dall'elezione della Giunta, la stessa presenta all'Assemblea una relazione circa lo stato di attuazione del Piano di sviluppo.
2. L'Assemblea con deliberazione soggetta alla procedura di cui all'art. 41 del presente Statuto:
 - a) prende atto della relazione circa i risultati ottenuti e i livelli di servizio raggiunti rispetto agli

SCHEMA DI STATUTO

- obiettivi posti;
- b) approva gli indirizzi generali per l'eventuale adozione di azioni correttive o integrative.
3. Al termine del mandato la Giunta presenta all'Assemblea una relazione finale circa l'attuazione del Piano di Sviluppo.

Art. 75. Controllo sulla programmazione attuativa

1. Il controllo sulla programmazione attuativa è esercitato con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. L'Assemblea può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di approvazione dei singoli programmi attuativi.

TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 76. Revisioni dello Statuto

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le modalità stabilite per la prima adozione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 77. Rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni

1. Nei casi in cui lo Statuto o la legge di riforma preveda il rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni, queste trovano applicazione in quanto compatibili, intendendosi sostituiti rispettivamente:

- a) il Sindaco con il Presidente della Comunità;
- b) la Giunta con la Giunta della Comunità;
- c) il Consiglio con l'Assemblea della Comunità;
- d) il Consigliere con il Consigliere della Comunità.

Art. 78. Norme transitorie e finali

1. Gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.
2. Ove non diversamente disciplinato dalla legge, la popolazione residente in ciascun comune appartenente al territorio della Comunità, è individuata sulla base dei dati ufficiali diffusi dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento.